

1947

N.6388/GS/ gdd.

Modena, 13 giugno 1947

OGGETTO: Mano d'opera Caseifici

A TUTTE LE CAMERE DEL LAVORO  
 A TUTTI I CAPI GRUPPO CASARI  
 ALLE CAMERE DEL LAVORO DI BOLOGNA=REGGIO  
 PARMA=PIACENZA=MONTOVA  
 ALLA FED.NAZ.ALIMENTAZIONE-Sindacato Naz  
 Latte e Latticini - Roma.

Trascriviamo, di seguito, l'accordo relativo all'oggetto, stipulatosi in Modena il giorno 12.6.1947, presso l'ufficio prov.del Lavoro, e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate:

" Il giorno 12 giugno 1947 si sono riuniti presso l'Uff. prov. del Lavoro:

il Sig. TOMMASO CAVERNI - Segretario della Federazione Industrie Varie

il sig. MENOZZI ODOARDO - Segretario del Sindacato Casari.

il Rag. IVO GHERPELLI - Segretario della Fed. prov.delle Coop.Modena

il Dr. IEVA LUIGI - in rappresentanza delle Coop.ve di Lavoraz. di Prod. agricoli.

il rag. MARCO ALDI ARMANDO - rappresentante dell'Associazione Industriali, assiste alla riunione il Dr. FERRUCCIO FERTILIO, dell'Ufficio, prov. del Lavoro.

I convenuti, preso in particolare esame la precaria situazione in cui vengono a trovarsi i lavoratori in dipendenza dall'attuale disoccupazione esistente in provincia ed in considerazione dell'aumento della produzione del latte, rispetto alla decorsa annata agraria, deliberano, a parziale modifica dell'art. II e I2 del contratto 2.6.46, il seguente imponibile di mano d'opera rispetto al latte lavorato:

da q.li. 600 a 900 : I casaro e I apprendista ( da I4 anni e non sup. ai I6)

" " 901 a I250: I casaro e I uomo di 2° ( dai I6 ai 20 anni )

" " I251 a I850 un casaro, I uomo di I° ( superiore ai 20 anni )

" " I851 a 2300: I casaro, I uomo di I° e uno di 2°

" " 2301 a 3450: I casaro, 2 uomini di I°

" " 3451 " 5000: I casaro, I uomo di I° e 2 uomini di 2°

sopra il limite di q.li. 5.000 annui, per ogni I.700 q.li. lavorati in più, l'aggiunta di I operaio qualificato ( uomo di I°).

Caseifici di montagna e senza svini:

da q.li 600 a 900 : I casaro

" " 901 " I500 : I casaro e I apprendista

" " I501 " 2100 : I casaro e I. Uomo di I°

" " 2101 " 3200 : I casaro, I uomo di I°, I apprendista

" " 3201 " 4500 : I casaro, 2 uomini di I°, I apprendista.

Oltre i q.li 4.500 annui: I operaio di I°, ogni I700 q.li in più.

In detto imponibile avrà la precedenza il figlio del casaro quando la famiglia sia composta di oltre 3 persone. Negli altri casi l'assunzione al lavoro dovrà avvenire secondo le vigenti disposizioni legislative.

Il presente accordo ha valore per l'annata casearia 1947.

p. LA CAMERA DEL LAVORO  
 f.to T. Caverni

PER IL SINDAC. CASARI  
 f.to O. Menozzi

p. LA FED.COOPERATIVE  
 F.to Gherpelli

LAV. PRODOTTI AGRICOLI ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI p.UFFICIO LAVORO

F.to Jeva

F.to Ferruccio Fertilio